

CIRCOLARE n. 4 – Aprile 2020

Vado Ligure, lì 4 maggio 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	3
A. NORMATIVA	3
A.1. I.V.A.	3
A.1.1) Fattura elettronica	3
A.1.2) Importazione mascherine	3
A.2. IRAP	3
A.2.1) Dichiarazione IRAP 2020: le specifiche tecniche	3
A.3. VARIE	3
A.3.1) Il decreto “Cura Italia”	3
A.3.2) Il “decreto liquidità”	10
B. PRASSI	13
B.1. I.V.A.	13
B.1.1) Nota di variazione	13
B.1.2) Non imponibilità ex art. 9, D.P.R. n. 633/72 e split payment	13
B.1.3) Prova delle cessioni intracomunitarie	13
B.1.4) Esenzioni IVA per la “medicina funzionale”	14
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	14
B.2.1) Ritenute su premi	14
B.2.2) Indennità sostitutiva di mensa	14
B.2.3) Erogazioni liberali COVID	15
B.3. TRIBUTI LOCALI	16
B.3.1) Modalità di rateazione delle somme dovute	16
B.4. VARIE	16
B.4.1) Emergenza Covid-19 e lavoro nella P.A.	16
B.4.2) Decreto “Cura Italia”: le risposte dell’Agenzia delle Entrate	16
B.4.3) DURC	19
B.4.4) Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti	19
B.4.5) Il “Decreto liquidità”: i chiarimenti	19
B.4.6) Processo tributario: i chiarimenti	21
B.4.7) Deposito bilancio al Registro Imprese	21
B.4.8) Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici	21
B.4.9) Personale: la relazione allegata al conto annuale 2019 e il monitoraggio per l’anno 2020	22
C. GIURISPRUDENZA	23
C.1. FINANZA LOCALE	23
C.1.1) Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019	23
C.1.2) Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sui bilanci di previsione 2020-2022	23
C.1.3) Regioni e Province Autonome: linee guida Corte dei Conti per le relazioni annuali sui controlli interni	23
C.2. VARIE	23

C.2.1) Enti del Servizio Sanitario Nazionale: le linee guida per i bilanci al 31 dicembre 2019 23

SEZIONE II – FOCUS **25**

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) Fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 concernente le modalità per l’applicazione della fatturazione elettronica (si veda nostra circolare n. 4/2018) da ultimo modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 (si veda nostra circolare n. 2/2020). In particolare è stato disposto il rinvio al 1° gennaio 2021 dell’obbligo di utilizzo delle nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica con facoltà di utilizzo delle stesse a partire dal 1° ottobre 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 166579/2020 del 20 aprile 2020](#)). 

A.1.2) Importazione mascherine

Si applica l’esenzione dai dazi doganali e dall’ IVA alle importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali-

(Agenzia Dogane e Monopoli – [Determinazione Direttoriale prot. 107042/RU del 3 aprile 2020](#)). 

A.2.IRAP

A.2.1) Dichiarazione IRAP 2020: le specifiche tecniche

Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2020

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 150166/2020 del 1° aprile 2020](#)). 

A.3.Varie

A.3.1) Il decreto “Cura Italia”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

assistenza ad alunni e persone con disabilità (articolo 4 ter): per tutta la durata della sospensione del servizio scolastico, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste;

misure a sostegno del lavoro (articoli da 19 a 48): sono state introdotte varie misure a sostegno del lavoro in questo periodo di difficoltà con la maggior parte delle attività sospese. Si segnalano, in particolare, le norme in materia di:

⇒ trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (articolo 19);

⇒ Cassa integrazione in deroga (articolo 22);

⇒ **iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (articolo 22 bis);**

⇒ congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi (articolo 23);

⇒ congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (articolo 25)

⇒ indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27);

⇒ indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (articolo 28)

⇒ indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29);

⇒ **indennità mensile aggiuntiva per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (articolo 44-bis);**

differimento versamenti (articolo 60): i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi contributi e premi, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo;

sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61): viene estesa la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi di cui all'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020, a tutta una serie di soggetti che sono indicati nel comma 2 dello stesso articolo 61, ossia:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) **esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;**
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per i soggetti sopra indicati, e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

dichiarazione dei redditi mod. 730 (articolo 61-bis, comma 1): confermato l'anticipo al 2020 della nuova scaletta di scadenze per il modello 730 già disposta dall'articolo 16-bis, D.L. n. 124/2019 ad esclusione (si veda nostra circolare n. 12/2019) della messa a disposizione dei dati delle certificazioni che decorrerà dal 2021;

dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-bis, comma 2): confermato per l'anno 2020 il differimento dal 30 aprile al 5 maggio del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nel 2019;

sospensione dei termini degli adempimenti diversi dai versamenti fiscali e contributivi (articolo 62, commi 1 e 6): per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno. **Rimangono, però, fermi i termini che riguardano la dichiarazione dei redditi precompilata così come previsti dall'articolo 61-bis;**

sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62, commi da 2 a 5): per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi riguardano:

⇒ ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/73;

⇒ Imposta sul Valore Aggiunto;

⇒ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Questa sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi/compensi ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, **Brescia**, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti di cui al decreto MEF 24 febbraio 2020 rimangono ferme le regole di cui all'articolo 1 dello stesso decreto ed i relativi versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63): ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti lo riconoscono autonomamente nella busta paga di aprile (o comunque entro il termine

di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno) e lo potranno recuperare mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. n. 241/97;

sanificazione ambienti di lavoro (articolo 64): ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020;

affitti (articolo 65): ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. **Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;**

erogazioni liberali (articolo 66): Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (**compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Sono deducibili dal reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle medesime finalità, effettuate nell'anno 2020;

attività degli enti impositori (articolo 67): Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello;

riscossione (articolo 68): Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

sistemi informativi e smart working P.A. (articolo 75): Fino a tutto il 2020 le amministrazioni aggiudicatrici potranno acquistare beni e servizi informatici (preferibilmente basati sul modello cloud software as a service), ma anche servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Potranno selezionare l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una "startup innovativa" o una "Pmi innovativa". Unica condizione, il rispetto del Codice antimafia. C'è poi la possibilità, non l'obbligo, per le amministrazioni di stipulare il contratto previa una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Durc e l'assenza di

motivi di esclusione secondo segnalazioni dell'Anac. Al termine delle procedure, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto, anche in deroga alle clausole sociali sulla stabilità occupazionale del personale impiegato. **I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione.** Gli acquisti devono comunque riferirsi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella Pa e devono essere finanziati con le risorse già disponibili;

udienze civili e penali (articolo 83): rinvio d'ufficio per udienze fissate nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile;

processo amministrativo (articolo 84): sospesi dall'8 marzo al 15 aprile tutti i termini;

lavoro agile nelle P.A. (articolo 87): **Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.** Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sopra indicate;

Università ed enti di ricerca (articoli 100 e 101): costituzione di fondo per le emergenze con rinvio a successivi decreti per la attribuzione. Prorogati *sine die* i mandati dei componenti degli organi statutari degli EPR in scadenza;

Validità Dure (articolo 103 co. 2): **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Approvazione bilanci (articolo 106): rinvio al 28 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei bilanci al 31.12.19 delle società e possibilità di svolgimento delle assemblee con mezzi elettronici, anche se non previsti in statuto;

il rendiconto della gestione 2019 (articolo 107, comma 1): l'ordinario termine del 30 aprile 2020 è stato differito:

⇒ al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

⇒ al **30 giugno 2020** per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al **30 giugno 2020** e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 107, comma 2): il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al **31 luglio**

2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

tariffe TARI (articolo 107, comma 4): differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettivo;

piano finanziario TARI (articolo 107, comma 5): prevista la possibilità per i Comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

documento unico di programmazione – D.U.P. (articolo 107, comma 6): differito dal 31 luglio al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

enti locali dissestati (articolo 107, commi 7 e 8): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto. Inoltre è fissato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente e presentazione delle relative certificazioni;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 107, comma 7): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

scioglimento e commissariamento degli enti locali (articolo 107, comma 10): dal 18 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono **sospesi** alcuni termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali. **Vengono fissati i nuovi termini per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020;**

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (articolo 107 bis): a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2, D.Lgs. n. 118/2011, possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;

utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero e dei proventi delle concessioni edilizie (articolo 109, comma 2): limitatamente all'anno 2020, gli enti locali possono utilizzare per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso:

⇒ la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. **L'utilizzo della quota libera dell'avanzo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione;**

⇒ i proventi delle concessioni edilizie, anche integralmente;

questionari SOSE (articolo 110): il termine per la restituzione dei questionari SOSE è fissato in 180 giorni (anziché i 60 originariamente previsti) decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas il questionario stesso;


sospensione quota capitale dei mutui degli enti locali (articolo 112): differito il pagamento delle quote capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2020 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il differimento riguarda le quote capitale in scadenza successivamente all'entrata in vigore del D.L. (17 marzo 2020) e riferite a mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. agli enti locali trasferiti al MEF. I risparmi di spesa sono utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19;

modello unico di dichiarazione ambientale – M.U.D. (articolo 113): prorogato al 30 giugno 2020 il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

fondo per la sanificazione degli ambienti (articolo 114): istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati;

straordinario polizia locale (articolo 115): per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio non eccedente il corrispondente importo determinato per il 2016), fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. A tal fine, entro 10 giorni dal presente decreto, con decreto del Ministero dell'Interno verrà ripartito tra i vari Comuni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro;

opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (articolo 125): per l'anno 2020 è stato prorogato dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza automatica dall'assegnazione del contributo.

[\(Legge 24 aprile 2020, n. 27 – G.U. n. 110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16\).](#) 

A.3.2) Il “decreto liquidità”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri*”

speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

codice della crisi d'impresa (articolo 5): differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

bilanci d'esercizio (articolo 7): nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019, viene garantita la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione aziendale se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati;

sospensione di versamenti tributari e contributivi (articolo 18): previste le seguenti sospensioni e condizioni:

⇒ comma 1: per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, sono sospesi i versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - imposta sul valore aggiunto;
- rispettivamente, in scadenza il 16 aprile ed il 16 maggio;

⇒ comma 2: per gli stessi soggetti di cui al comma 1, sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

⇒ commi 3 e 4: le stesse regole di cui ai commi 1 e 2 vengono applicate anche ad imprese ed esercenti arti e professioni con volume d'affari superiore a 50 milioni di euro e con riduzione del fatturato in misura pari al 50%;

⇒ comma 5: le predette sospensioni, ad esclusione dell'IVA, operano anche per chi ha iniziato l'attività successivamente al 31 marzo 2019 nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

⇒ comma 6: la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume d'affari ma con riduzione del fatturato del 33%, opera a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;

⇒ comma 7: i versamenti sospesi di cui ai commi da 1 a 6 saranno effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020;

⇒ comma 8: restano ferme anche per il mese di aprile le sospensioni già previste dall'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 e dall'articolo 61, commi 1 e 2, relative a determinati settori di attività;

⇒ comma 9: INPS e INAIL comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno usufruito della sospensione, ai fini del riscontro sui fatturati;

ritenute su lavoro autonomo e provvigioni (articolo 19): per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 400.000,00 euro, le somme percepite dal 17 marzo al 31 maggio, per opzione, non saranno assoggettate a ritenuta ex artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per potersi avvalere di tale opzioni, i contribuenti dovranno rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e che provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. E' stato quindi abrogato l'articolo 62, comma 7, D.L. n. 18/2020, che prevedeva analoga disposizione per i ricavi e compensi percepiti fino al 31 marzo 2020;

acconti IRES, IRPEF e IRAP (articolo 20): in caso di utilizzo del metodo previsionale nella determinazione degli acconti da versare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, non si applicano sanzioni ed interessi se l'importo versato è pari almeno all'80% dell'importo dovuto;

rimessione in termini (articolo 21): tutti i versamenti verso la P.A. scaduti il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020;

Certificazioni Uniche (articolo 22): per l'anno 2020, il termine del 31 marzo per la consegna delle CU è prorogato al 30 aprile. Per l'anno 2020 non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU se le stesse sono state trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile;

DURC (articolo 23): i Durc emessi entro il 29 febbraio conservano validità fino al 30 giugno 2020;

assistenza fiscale a distanza (articolo 25): fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria sono previste modalità semplificate per la trasmissione della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata ai Caf e professionisti abilitati da parte dei soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati;

bollo su fatture elettroniche (articolo 26): in caso di importi inferiori a 250,00 euro, i versamenti relativi al primo trimestre 2020 (ed, eventualmente, anche al secondo trimestre 2020) possono essere effettuati entro il termine previsto per il versamento dell'imposta del terzo trimestre (20 ottobre 2020);

cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (articolo 27): non è considerata cessione ai fini IVA;

processo tributario (articolo 29): fissate le regole su notifiche e contributo unificato;

credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (articolo 30): il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64, D.L. n. 18/2020, vale anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione

individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;

proroga organi (articolo 33): per gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009 (escluse Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, ed altresì le Società) gli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza.

[\(Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – G.U. n. 110 del 29-04-2020\).](#) ↗

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Nota di variazione

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché della riscossione della tariffa, ha precisato che, in caso di stralcio di crediti d'importo residuo sino a 1.000,00 euro risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle entrate Riscossione (già Equitalia), è possibile emettere una nota di variazione IVA in quanto è intervenuta una specifica disposizione normativa nel 2019, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2019. Resta ferma la possibilità per il Contribuente di correggere la dichiarazione IVA 2020 eventualmente già presentata.

[\(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 107 del 16 aprile 2020\).](#) ↗

B.1.2) Non imponibilità ex art. 9, D.P.R. n. 633/72 e split payment

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello, ha precisato che:

⇒ il regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), D.P. R. n. 633/72, si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti a requisiti posti del Decreto IVA e non anche alle cessioni di beni;

⇒ il rifiuto della fattura da parte della P.A. (o società cessionarie/committenti) ricevente, in quanto ritiene non corretta la fatturazione in "split payment" anziché in regim e di non imponibilità, non inficia la validità della fattura stessa per l'emittente. La società interpellante, quindi, non essendo applicabile l'art. 9 predetto, deve emettere fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" mentre la P.A. ricevente è tenuta al versamento dell'imposta pena l'applicazione delle sanzioni.

[\(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 109 del 20 aprile 2020\).](#) ↗

B.1.3) Prova delle cessioni intracomunitarie

L'Agenzia delle Entrate, riprendendo la risposta n. 100/2019 (si veda nostra circolare n. 4/2019), si è espressa in merito alla documentazione atta a dimostrare che i beni sono stati trasferiti in un altro Stato membro al fine di beneficiare del regime di non

imponibilità delle vendite. L’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2020 la prova (nel caso di trasporto a cura dell’acquirente) può essere costituita da:

- ⇒ fattura di vendita;
- ⇒ CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- ⇒ documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- ⇒ dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- ⇒ elenchi riepilogativi Intrastat.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 117 del 23 aprile 2020](#)). 

B.1.4) Esenzioni IVA per la “medicina funzionale”

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello riguardante l’applicabilità dell’esenzione IVA ad un pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale, ossia una attività ove il paziente, sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica, è considerato nella sua unitarietà con approccio multidisciplinare ed intervento di medici, educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, dietisti/nutrizionisti e psicologi. La fatturazione avviene unitariamente a cura del centro medico che poi riceve la fattura dei diversi specialisti. L’Agenzia delle Entrate ha risposto che l’esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/72, può trovare applicazione per le prestazioni di medici, psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti ma non per le prestazioni degli educatori tecnico-sportivi. Nel caso specifico, tali prestazioni non possono essere intese accessorie ad una prestazione principale, poiché trattasi di una prestazione unica composta e, pertanto, l’esenzione non è applicabile.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 118 del 24 aprile 2020](#)). 

B.2. IRPEF - Sostituti d’imposta

B.2.1) Ritenute su premi

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 430/2001, non si considerano operazioni a premio *“le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”*. Con riferimento, quindi, al caso oggetto di interpello relativo ad un concorso di idee rivolto esclusivamente a scuole pubbliche con compensi assegnati alle scuole e non agli alunni, e nel presupposto che la manifestazione in argomento rientri tra quelle escluse ai sensi della citata lettera e), sui premi che saranno erogati alle scuole che risulteranno vincitrici non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, prevista dall’articolo 30, D.P.R. n. 600/73.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 114 del 21 aprile 2020](#)). 

B.2.2) Indennità sostitutiva di mensa

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’indennità sostitutiva di mensa gestita tramite applicazione per smartphone. Il datore di lavoro eroga l’indennità ai

dipendenti che trasmettono il documento commerciale comprovante la spesa per il pasto consumato giornalmente. Tutti i documenti sono archiviati ed elaborati elettronicamente in un centro di elaborazione dati, in un formato non modificabile, e sono a disposizione del datore di lavoro per stabilire la misura dell'indennità sostitutiva di mensa spettante a ciascun dipendente. La società istante chiede, pertanto, l'applicabilità dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR con la regola della c.d. "mensa diffusa". L'Agenzia delle Entrate formula parere negativo affermando che si tratta di indennità sostitutiva interamente soggetta a tassazione in quanto non risulta l'attivazione di specifiche convenzioni per la consumazione di cibi e bevande in determinati esercizi pubblici.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 122 del 24 aprile 2020](#)). 

B.2.3) Erogazioni liberali COVID

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità da adottare e la documentazione da conservare per beneficiare delle agevolazioni fiscali ex articolo 66 del D.L. n. 18/2020, a seguito di istanza rivolta dalla Protezione Civile per le erogazioni ricevute direttamente o mediante piattaforme che confluiranno comunque sui c/c della Presidenza del Consiglio, al fine di avere semplificazioni sulla procedura di rilascio delle ricevute. L'Agenzia ha innanzitutto premesso che non sono ammesse donazioni in contanti ma solo con gli strumenti di cui all'articolo 23, D.Lgs. n. 241/97 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Conferma anche, in linea generale, che dalla documentazione (ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte), deve essere possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso specifico, però, è sufficiente che emerga che il versamento è avvenuto su uno dei conti specificamente aperti dalla Protezione Civile. Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute tramite piattaforme di crowdfunding, occorre l'attestazione rilasciata dai collettori intermediari che il riversamento è stato eseguito sui conti della Protezione Civile. Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli specificamente aperti dalla Protezione Civile per l'emergenza COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni richieste, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 21 del 28 aprile 2020](#)). 

B.3. Tributi locali

B.3.1) Modalità di rateazione delle somme dovute

Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti sulle modalità di rateazione da parte degli Enti Locali delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019. Viene precisato che la stessa Legge n. 160/2019 descrive le modalità con cui gli enti locali ed i soggetti a cui è affidata la riscossione devono concedere la rateazione ma tali modalità possono essere derogate dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie. La facoltà del Comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare, e seguendo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis, D. Lgs. n. 46/1999, vale anche nel caso in cui sia stata affidata la riscossione coattiva all'agente della riscossione

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020](#)). ↗

B.4. Varie

B.4.1) Emergenza Covid-19 e lavoro nella P.A.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha diramato una circolare sulle misure previste dal D.L. n. 18/2020 al fine di fornire orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici. Nella circolare vengono esaminati i seguenti aspetti:

- ⇒ misure in materia di prestazione lavorativa (articolo 87, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ permessi ex lege n. 104 del 1992 (articolo 24, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ congedi e bonus (articolo 25, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti (articolo 26, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave (articolo 39, D.L. n. 18/2020).

(Dipartimento della Funzione Pubblica – [Circolare n. 2 del 1° aprile 2020](#)). ↗

B.4.2) Decreto “Cura Italia”: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui ha fornito risposte ai numerosi quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria, delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto “Cura Italia”. Ecco le risposte più rilevanti suddivise per argomento.

1. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali: il versamento è stato prorogato dal 16 al 20 marzo (divenuto il 16 aprile ai sensi del successivo articolo 21, D.L. n.

23/2020) con la sola esclusione dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, per i quali la sospensione opera sino al 31 maggio;

esercizio di più attività nell'ambito della stessa impresa: a fronte della sospensione, dal 17 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, nonché di quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (poi estesa ad altre categorie dall'articolo 61, D.L. n. 18/2020), affinché si applichi tale sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (rileva l'entità dei ricavi nell'ultimo periodo d'imposta);

gruppo IVA: per i gruppi IVA la sospensione "piena" si applica a tutto il gruppo se i ricavi relativi alle società degli specifici settori sono prevalenti sul totale dei ricavi del gruppo. Analoga conclusione vale per la liquidazione IVA di gruppo;

emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura: l'emissione della fattura non rientra tra gli adempimenti sospesi;

trasmissione telematica mensile dei corrispettivi: rientra tra gli adempimenti sospesi per coloro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali;

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ex articolo 4, D.L. n. 124/2019: occorre in primo luogo considerare la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73 per i soggetti di cui ai settori individuati, per quelli con ricavi/compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro e per i soggetti che hanno domicilio o sede legale negli 11 comuni della zona rossa iniziale: solo per questi soggetti sono sospesi i controlli da parte del committente e quindi non devono essere sospesi dal committente stesso i pagamenti. I controlli riprenderanno alle scadenze previste dal D.L. n. 18/2020;

Modelli Intrastat: la compilazione degli elenchi INTRASTAT e il loro invio rientra tra gli adempimenti sospesi ex articolo 62, D.L. n. 18/2020;

registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate: la registrazione in termine fisso di atti che scade nel periodo 8 marzo/31 maggio rientra tra gli adempimenti sospesi;

professionisti: il professionista che ha i requisiti per emettere la fattura senza l'applicazione della ritenuta d'acconto, non la indica nella fattura e nella causale della fattura stessa deve indicare il riferimento all'articolo 62, comma 7, D.L. n. 18/2020;

sospensione versamento ritenute personale enti locali: la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell'articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.);

versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione: se il contribuente si avvale della sospensione dei termini per effettuare la registrazione, siccome l'imposta è liquidata dall'ufficio sulla base della registrazione, allora anch'essa è sospesa. Se, invece, si chiede la registrazione del contratto, si deve versare l'imposta nei termini ordinari. Sui contratti di locazione registrati, i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro non sono sospesi;

2. SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

attività relative ai rimborsi: anche nel periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

3. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

credito d'imposta sugli affitti: il credito d'imposta in misura del 60% del canone di locazione matura solo a seguito dell'avvenuto pagamento del canone.

4. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

premio ai lavoratori dipendenti: al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (posizione poi rivista con risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, vedasi *infra*). Il principio vale anche per i rapporti di lavoro cessati nel corso del mese di marzo. Per la determinazione del rapporto rilevano anche i giorni di trasferta ma non quelli in smart working. Il premio spetta per intero anche nel caso di part-time. Le giornate di ferie o di malattia non rilevano né al numeratore né al denominatore e sono escluse dal calcolo anche le assenze per aspettativa senza assegni (anche questa posizione è stata rivista con la risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, di cui *infra*). Ai fini della determinazione del limite di reddito di 40.000,00 euro devono essere conteggiati solo i redditi da lavoro dipendente a tassazione progressiva mentre non vanno conteggiati i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Se il datore di lavoro attuale non è quello che ha rilasciato la CU 2020, il dipendente dovrà rilasciare una dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta i redditi di lavoro dipendente del 2019.

5. ALTRE DISPOSIZIONI

deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa: la deduzione prevista dall'articolo 66, D.L. n. 18/2020 spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione stessa;

trattamento IVA donazioni in natura: alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID-19 sono applicabili le previsioni dell'articolo 6, Legge n. 133/99, esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste;

eerogazioni liberali: possono fruire della detrazione d'imposta anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di

reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell'art. 66, D. L. n. 18/2020 oppure strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020](#)). ↗

B.4.3) DURC

Facendo seguito al messaggio n. 1374 (si veda nostra circolare n. 3/2020), l'INPS precisa che sussiste la regolarità contributiva anche in presenza di un Durc irregolare se ve ne era uno regolare con scadenza della validità tra il 31 gennaio ed il 15 aprile in quanto tale regolarità contributiva è prorogata fino al 15 giugno 2020 (per l'ulteriore allungamento dei tempi di validità, si veda l'art. 103 co. 2 del DL 18/20, quale risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, segnalato nella parte normativa). E' stata, quindi, implementata la funzione "Consultazione" nell'applicativo "Durc on line" tramite la quale è possibile consultare i Durc regolari con scadenza validità tra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

(INPS – [Messaggio n. 1546 dell'8 aprile 2020](#)). ↗

B.4.4) Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti

L'Agenzia delle Entrate ha parzialmente modificato la propria posizione espressa nella circolare n. 8/E precisando che, ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della citata Circolare n. 8/E (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto i giorni in cui il lavoratore non ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro (ferie, permessi, congedi e smart working), e per i quali non spetta il premio, non vanno indicati al numeratore ma al denominatore. Formulati anche esempi in ordine alle modalità di computo nei diversi casi di part time.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020](#)). ↗

B.4.5) Il "Decreto liquidità": i chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui ha fornito risposte ai numerosi quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel "Decreto liquidità". Ecco le risposte più rilevanti suddivise per argomento.

PAR. 2 – SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI

Determinazione del fatturato: ai fini della sospensione dei versamenti dell'IVA, delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 33%, per i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di emissione di fattura o dei corrispettivi (ad esempio per le

operazioni previste dall'art. 74, D.P.R. n. 633/72), l'Agenzia ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi;
nuove attività: per coloro che hanno iniziato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019 la sospensione opera a prescindere dal fatturato;
sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale: la sospensione dei versamenti trova applicazione anche per tutti gli enti di cui all'articolo 73, lett. c, del Tuir, ma, per l'attività commerciale eventualmente esercitata, occorre verificare le regole generali valide per le imprese;
calcolo fatturato: ai fini della determinazione del fatturato, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ciò vale anche per i contribuenti mensili e per gli autotrasportatori.

PAR. 3 – PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Confermati i chiarimenti già forniti con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

PAR. 4 – CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP

Acconti Irpef, Ires e Irap: ai fini della determinazione della soglia minima dell'80% dei versamenti degli acconti effettuati con il metodo previsionale vengono conteggiati anche eventuali versamenti effettuati mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

PAR. 5 – RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo: la proroga dei termini al 20 marzo (spostata ulteriormente, con il D.L. n. 23/2020, al 16 aprile) dei versamenti in scadenza il 16 marzo vale anche per:

⇒ la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

⇒ i versamenti dell'Imposta sugli intrattenimenti (ISI)

⇒ il versamento dell'IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale

PAR. 6 – TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

CU 2020: la proroga del termine per l'invio delle certificazioni uniche 2020 non fa venir meno il termine del 31 ottobre, che pertanto rimane confermato, per l'invio telematico delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

PAR. 7 – PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Documento Unico di Regolarità Fiscale: la proroga della validità del documento unico di regolarità fiscale in materia di appalti (DURF) si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 la cui validità è pertanto prorogata fino al 30 giugno 2020.

PAR. 8 – TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Agevolazione prima casa: la sospensione dei termini previsti dalla nota Iibis, dell'articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall'agevolazione (previsto per il caso dell'alienazione infraquinquennale).

PAR. 9 – ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

Conferimento delega: nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte, l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali quali:

- ⇒ il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
- ⇒ il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- ⇒ la sottoscrizione del contribuente

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020](#)). 


B.4.6) Processo tributario: i chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rinvio delle udienze ed alla sospensione dal 9 marzo all'11 maggio dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 stabiliti dal D.L. n. 18/2020.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020](#)). 

B.4.7) Deposito bilancio al Registro Imprese

A seguito di numerose richieste pervenute dalle Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le imprese che approvano i bilanci, nonostante la possibilità di proroga (il termine è fissato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), devono comunque procedere al deposito al Registro Imprese entro il consueto termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del bilancio. Restano invariati anche tutti gli altri termini per depositi e comunicazioni obbligatorie.

(Ministero dello Sviluppo Economico – [Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020](#)). 

B.4.8) Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici

La Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto ad aggiornare la circolare RGS n. 34 del 19 dicembre 2019 - "*Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2020*" (si veda nostra circolare n. 12/2019), in considerazione delle sopravvenute modifiche normative e, in particolare, della Legge di bilancio 2020. La Ragioneria si è soffermata, in particolare, sulle norme che prevedono una limitazione

all'acquisto di beni e servizi (art. 1, commi da 590 a 602, Legge n. 160/2019) precisando che:

- ⇒ ai fini della determinazione dell'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati;
- ⇒ possono escludersi anche le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (ad esempio le spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. smart working per i lavoratori dipendenti e le spese per approvvigionamenti di strumenti ed attrezzature sanitarie) se finanziate da trasferimenti specifici o con fondi propri o fonti di finanziamento con vincolo di destinazione;
- ⇒ a fronte del nuovo metodo di calcolo, il versamento al bilancio dello Stato per le riduzioni di spese sopresse è pari a quanto dovuto per il 2018 aumentato del 10%. Per le riduzioni diverse da quelle di cui all'All. A al comma 590, continuano ad applicarsi le vecchie norme ed i relativi versamenti;
- ⇒ per le Università, con schemi di bilancio diversi, sarà il Miur a dettare i criteri di raccordo delle voci fra i diversi schemi di bilancio.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 9 del 21 aprile 2020](#)). 

B.4.9) Personale: la relazione allegata al conto annuale 2019 e il monitoraggio per l'anno 2020

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le istruzioni per l'invio delle informazioni previste dal titolo V del D.Lgs. n. 165 del 2001, limitatamente alle seguenti rilevazioni: Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2019 (consuntivo attività) e Monitoraggio per l'anno 2020. Il periodo previsto per l'invio dei dati relativi alla Relazione allegata è:

- ⇒ 23 aprile al 10 luglio 2020 per tutte le tipologie di Enti quali Comuni, Unioni dei Comuni, Città metropolitane, Province, ASL, Aziende Ospedaliere;
- ⇒ da comunicare attraverso la pubblicazione nella apposite pagine del sito RGS per i Ministeri, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I comparti tenuti all'invio dei dati del Monitoraggio 2020 sono quelli del Servizio Sanitario Nazionale, degli Enti pubblici non economici con più di 200 addetti, degli Enti di Ricerca con più di 200 addetti (compreso ENEA), Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province.

La trasmissione dei dati viene effettuata direttamente al sistema SICO tramite un'apposita modulistica ed esteso, anche per quest'anno, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: per queste ultime, SICO provvederà, poi, ad inviare i dati raccolti al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS).


(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 10 del 23 aprile 2020](#)). 

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Finanza locale


C.1.1) Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019

Pubbligate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – [Deliberazione n. 3/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020](#)). 

C.1.2) Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sui bilanci di previsione 2020-2022

Pubbligate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

(Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – [Deliberazione n. 4/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020](#)). 

C.1.3) Regioni e Province Autonome: linee guida Corte dei Conti per le relazioni annuali sui controlli interni

Pubbligate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – le linee guida ed il relativo schema istruttorio per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – [Deliberazione n. 5/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020](#)).



C.2. Varie

C.2.1) Enti del Servizio Sanitario Nazionale: le linee guida per i bilanci al 31 dicembre 2019

Pubbligate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – le Linee guida per le relazioni dei Collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7

dicembre 2012, n. 213 (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – [Deliberazione n. 6/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020](#)). ↗

SEZIONE II – FOCUS

Le spese di sanificazione e gli acquisti di DPI

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, l'art. 64 del D.L. 18/20 riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, l'art. 30 del D.L. 23/20 estende il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

In attesa del decreto, al fine di individuare cosa si possa intendere per spese di sanificazione, possiamo richiamare l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997, il quale definisce la sanificazione un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale ed in particolare le importazioni, si segnala un'importante agevolazione afferente dazi doganali ed Iva (peraltro in attesa di ulteriore agevolazione Iva anche sugli acquisti interni).

In particolare, si tratta delle disposizioni di cui alla Determinazione Direttoriale prot. 107042/RU emessa dall'Agenzia delle Dogane in data 3 aprile 2020, a seguito dell'ordinanza n. 6/2020 del 28/03/20 emessa dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid.

In tale determinazione, si legge testualmente:

Sono ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall' IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

E' stata inoltre prevista una procedura per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di Dpi, riservata alle spedizioni destinate a determinati soggetti individuati in: Regioni e Province autonome, enti locali, Pa ed enti pubblici, strutture ospedaliere soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o interesse, in base al Dpcm 22 marzo 2020, modificato dal Dpcm 25 marzo.

Criticità

Il credito d'imposta per le spese di sanificazione e per gli acquisti di DPI è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni.

Poiché il riferimento è alle categorie reddituali di cui al Dpr 917/86, consegue una rilevante criticità per gli enti non commerciali, e cioè per gli enti che hanno quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività che non producono reddito d'impresa commerciale.

Per gli enti non commerciali, quindi, la fruibilità del credito d'imposta è condizionata dal fatto che si tratti di spese per ambienti destinati allo svolgimento di attività che producono reddito d'impresa commerciale e di dispositivi per il personale impiegato in tali attività.

Non è invece concesso alcun credito d'imposta per le spese relative a persone ed ambienti relativi alle attività istituzionali.

Assai problematica appare infine la fruibilità per spese relative a persone ed ambienti promiscuamente destinati allo svolgimento di attività istituzionali e di attività commerciali.

Procedura

La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall'articolo 64 del D.L. 18/20, per le quali può competere il credito d'imposta nella misura del 50%, può esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando l'intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi. Infatti queste prestazioni possono essere rese da soggetti che ordinariamente erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell'addebito, fra semplice pulizia e sanificazione, cosa che dovrebbe essere evitata. Ciò al fine di ricondurre la fatturazione al corretto ambito e consentire l'individuazione della parte di prestazione che, riferendosi alla specifica prestazione di sanificazione degli ambienti, consente l'accesso al credito d'imposta quando destinata ai luoghi di lavoro (opifici, uffici, magazzini, negozi, ecc.).

Per le prestazioni di servizi di pulizia è infatti prescritta l'applicazione del regime dell'inversione contabile, c.d. "reverse charge", in base all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr. 633/72, in presenza di committente debitore d'imposta il quale quindi non acquista in veste di consumatore finale; per gli enti non commerciali, tale situazione si presenta solo per le spese relative a beni immobili utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali.

Nel caso del committente soggetto passivo Iva, occorre qualificare correttamente la prestazione di sanificazione, cioè se la stessa possa rientrare genericamente nell'ambito del servizio di pulizia o debba ritenersi distinta da questo con la necessità conseguente di procedere alla normale fatturazione con esposizione dell'IVA.

Richiamando le definizioni di sanificazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto 274/97 ricordato in premessa, è evidente che potrebbe trattarsi di intervento collegato all'attività di pulizia, ma che non parrebbe ritenersi equivalente o comunque indistinguibile. Selezionando le attività sulla base di codici Ateco, secondo la linea interpretativa dell'Agenzia delle entrate (circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di semplice pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette alla fatturazione con IVA esposta. Occorrerà pertanto che l'addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione venga indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta (in split payment se il committente ne è destinatario) indicando separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse charge (ovviamente in presenza di committente soggetto passivo Iva).

Eventuali errori, oltre a determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, in base all'articolo 6, comma 9-bis del D.lgs. 471/97 (sanzione minima 250, massima 10.000 euro), potranno rendere assolutamente incerta l'entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d'imposta. [!\[\]\(8af806fb1314382d09bc5ec5b767526c_img.jpg\)](#)